

L'entità del capitale proprio nell'equilibrio dell'impresa

Premessa

Le recenti modifiche alle norme in tema di imposizione sul reddito d'impresa¹ hanno reso d'attualità le problematiche inerenti il finanziamento delle imprese ed in particolare l'equilibrio fra le diverse fonti di approvvigionamento del capitale.

Trattasi di argomenti affrontati e risolti dalla Dottrina economica ed economico aziendale, sin dagli scritti dei nostri più antichi Maestri²: l'interesse attuale per la riproposizione di osservazioni ormai note può derivare dall'opportunità di analizzare i possibili effetti causati sull'equilibrio economico e finanziario delle imprese dalle recenti modifiche alla normativa tributaria.

Secondo le nuove disposizioni, la deducibilità fiscale degli interessi passivi, in presenza di prestiti effettuati o garantiti da soci portanti determinate quote di capitale, è commisurata all'entità del capitale netto risultante dal bilancio. E' quindi del massimo interesse investigare quali siano le possibili cause di incrementi o decrementi del capitale netto.

Nel prosieguo delle presenti note tratteremo l'argomento, anche alla luce di due fenomeni di rilevante attualità: in primo luogo considereremo gli effetti della recente abrogazione del comma due dell'articolo 2426 del codice civile, con la conseguente eliminazione del cosiddetto "inquinamento fiscale"; esamineremo poi la possibile influenza sulla rappresentazione in bilancio del capitale netto, a seguito della prossima adozione obbligatoria dei principi contabili internazionali. Prima, però, è necessario un breve *excursus* su taluni aspetti economico aziendali del finanziamento dell'impresa.

¹ Il decreto legislativo n 344/2003 ha modificato il Testo unico delle imposte sui redditi; il nuovi art.li 96, 97 e 98 disciplinano la deducibilità degli interessi passivi nella determinazione del reddito d'impresa.

² Essendo ovviamente amplissima la bibliografia che tratta del finanziamento dell'impresa, vogliamo segnalare soltanto due Autori ai quali siamo particolarmente legati: sul concetto di "uso di un fondo monetario" cfr. GIULIO CAPODAGLIO, *Manuale di Economica*, Cacucci, Bari, 1979, pagine 309 e seguenti; su "l'inesistenza di generali rapporti ottimi tra il capitale proprio ed il capitale di credito", si veda Pietro Onida, *Economia d'agenda*, UTET, 1965, pagine 451 e seguenti.

1. Considerazioni generali sul finanziamento dell'attività aziendale

Come è noto³, l'impresa ha come obiettivo la produzione di nuova ricchezza attraverso il processo produttivo e quest'ultimo consiste nel trasformare i fattori della produzione in prodotti, con la speranza che i secondi abbiano un valore superiore ai primi.

Per acquisire i fattori l'impresa ha bisogno di mezzi monetari: a seconda delle fonti dalle quali promanano tali mezzi si parla di finanziamento attraverso il capitale proprio, oppure attraverso capitale di terzi; il primo caso si ha se tali mezzi sono messi a disposizione dell'impresa da parte dell'imprenditore, o dei soci (se trattasi di impresa collettiva); il secondo caso prevede invece che essi siano forniti da terzi. Il primo fenomeno è anche indicato come *apporto di capitale*,

Ovviamente le conseguenze relative alla scelta dell'una o dell'altra fonte sono assai diverse, soprattutto a causa di una prassi, che possiamo considerare "convenzionale": il finanziamento ottenuto da terzi è normalmente "oneroso", mentre quello derivante da mezzi propri è considerato "gratuito". In entrambe le ipotesi, però, si deve individuare un particolare fattore della produzione, *l'uso del denaro*, che, se viene acquistato da terze economie, comporta il pagamento di un prezzo, chiamato *interesse*.

La natura meramente convenzionale di tale prassi si evince chiaramente se si considera che, una volta individuato fra i fattori della produzione l'uso del denaro, il suo "consumo" comporta inevitabilmente un *costo*⁴, che, nel caso del "consumo" relativo all'utilizzo di mezzi propri, non viene evidenziato in bilancio, dando così una rappresentazione del reddito prodotto nel periodo illusoriamente ottimistica.

La Dottrina ha da tempo individuato il problema e le sue possibili soluzioni⁵: nella *contabilità per la gestione*, ovvero in quella libera dai vincoli imposti dalla normativa civilistica e fiscale, è frequente la rilevazione dei *costi figurativi*, ovvero dei consumi "reali" di fattori (beni e servizi) posti in uso giuridicamente gratuito dall'imprenditore o dai soci a favore dell'impresa, individuale o collettiva.

³ Cfr Onida, *op. cit.*, pagine 5 e seguenti.

⁴ Il concetto di costo come "consumo di beni e servizi" è originario della tradizione tedesca ed è stato adottato dal legislatore italiano, fra quelli proposti dalla IV direttiva CEE, per la formulazione delle norme inerenti il conto economico nel bilancio d'esercizio (art. 2425 c.c.).

⁵ Cfr. TEODORO D'IPPOLITO, *I costi di produzione e di distribuzione*, Abaco, Palermo, pagine 21 e 22 e COSTANTINO CAMPANINI, *Lezioni di Ragioneria generale ed applicata*, CLUEB, Bologna, 1992, pagine 66 e seguenti. Uno sviluppo del pensiero del D'Ippolito e del Campanini si può leggere in: GIANFRANCO CAPODAGLIO - IVANOE TOZZI, *Determinazioni di costo nell'azienda agricola*, CLUEB, Bologna, 1995, pagine 48 e seguenti.

La presenza dei costi figurativi, stimati sulla base di quanto sarebbe costato all'impresa l'acquisto degli stessi fattori o di fattori analoghi a quelli ricevuti in uso gratuito⁶ rende economicamente corretta la valutazione del risultato economico di periodo, indipendentemente dalla scelta operata in merito alle fonti di finanziamento.

2. L'origine del capitale proprio

Sotto il titolo "capitale proprio" o "capitale netto" sono contenuti due elementi fra di loro assolutamente difformi: il *capitale d'apporto* e l'*autofinanziamento*. Del primo abbiamo già fatto cenno, mentre il secondo è il risultato di un complesso procedimento che da origine al *finanziamento di fonte interna*⁷: in senso proprio esso è costituito esclusivamente da *utili d'esercizio non distribuiti e per i quali non è prevista la distribuzione*. Trattasi quindi di nuova ricchezza prodotta all'interno dell'impresa e che resta nel sistema aziendale potenziandone i mezzi propri.

Risulta evidente l'enorme differenza fra le due fonti di finanziamento, soprattutto se riferite alle società di capitale: gli utili non distribuiti né distribuendi non sono mai entrati nella sfera privata dei soci, ciascuno dei quali, quindi, non può vantare alcun diritto su di essi: tali mezzi sono e restano di esclusiva pertinenza della società⁸. Ben diversa è la natura del capitale d'apporto, la cui origine esterna lo rende ben più simile al debito di finanziamento piuttosto che al puro autofinanziamento, come sopra indicato.

Anche per quanto riguarda l'iter di formazione delle due fonti di capitale proprio esistono differenze di grande rilevanza: mentre gli apporti di capitale si realizzano attraverso atti di gestione straordinaria, ciascuno dei quali avviene in un istante individuabile ed individuato, l'autofinanziamento è costituito da un processo continuo «*come conseguenza del formarsi indistinto dell'utile durante la gestione: la decisione di non prelevare l'utile in tutto o in parte avviene invece in modo intermittente, in occasione delle periodiche determinazioni del risultato economico: tale decisione da, per così dire, un crisma di definitività*»...«*all'autofinanziamento in relazione ai piani*»⁹.

⁶ Nella prassi è frequente, anche fra gli "addetti ai lavori", la confusione fra il concetto di costo figurativo (o "costo risparmiato") e quello di *costo opportunità* (o "rinuncia ad un provento"). Per un approfondimento rinviamo a Capodaglio - Tozzi, *op. cit.*, pagine 69 e seguenti.

⁷ Per una completa analisi dei diversi significati del termine "autofinanziamento, si veda GIOVANNI FERRERÒ, *Finanza aziendale*, Giuffrè, 1981, capitolo III).

⁸ Suscita interesse osservare che, se si calcolasse un costo figurativo per le riserve da puro autofinanziamento, forse sarebbe necessario inserire un provento finanziario figurativo di pari importo, visto che non esisterebbe alcun soggetto esterno cui riferire la titolarità del capitale.

⁹ C. CAMPANINI - G. CAPODAGLIO, *Introduzione alla Economia aziendale*, CLUEB, Bologna, 1988, pag.

3. Le variazioni "anomale" del capitale netto

Talora si assiste a procedimenti contabili che influenzano l'entità del reddito o del capitale netto, difformi dalle consolidate regole di ragioneria e che possono incidere sulla deducibilità degli oneri finanziari, soprattutto in presenza di perdite. Ci riferiamo in primo luogo al c.d. "inquinamento fiscale del bilancio" che, sino a pochi mesi or sono, consentiva, attraverso il comma 2 dell'art. 2426 del codice civile, di iscrivere rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

I casi più frequenti riguardano componenti negativi di reddito, imputati fra i costi del conto economico, ma privi di qualsiasi giustificazione economico aziendale.

Tali fenomeni hanno dato origine alle riserve "potenziali" o "tacite"¹⁰ ovvero ad una palese sottovalutazione dell'attivo, consentita da norme di legge.

Con l'abrogazione di tale possibilità, viene meno anche la legittimazione delle relative poste di stato patrimoniale create negli anni passati utilizzando il comma 2 dell'art. 2426. Il ripristino della situazione contabile con l'attuale normativa, può provocare l'emersione di maggiori o minori valori sia per le attività che per le passività. Normalmente si tratta di aumenti dell'attivo o di diminuzioni del passivo.

La contropartita contabile¹¹ di tali variazioni, può essere classificata in due modi: l'uno conforme ai corretti principi della scienza ragionieristica insegnata nell'Europa Continentale ed in Italia in particolare, l'altro rivolto alla prassi contabile di matrice anglo-americana.

Il primo è stato ribadito recentemente¹² dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha confermato il contenuto del principio contabile n. 29, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri nel 2001: si prevede che l'eliminazione delle interferenze fiscali pregresse non consente più di mantenere iscritti in bilancio i valori residui di poste che si sono determinate negli esercizi anteriori al 1° gennaio 2004. Gli effetti delle loro eliminazioni vanno imputati al conto economico in una specifica voce delle componenti straordinarie di reddito.

128.

¹⁰ C. CAMPANINI - G. CAPODAGLIO, op. cit p. 158.

¹¹ Una posta "avere".

¹² Il documento "OIC 1" è stato pubblicato come inserto de "Il Sole 24 Ore" in data 28 ottobre 2004. Nel capitolo 3, intitolato "Abrogazione dell'interferenza fiscale ed altre partite di natura fiscale", al quarto paragrafo viene così raccomandato: «...si raccomanda quale trattamento contabile la rilevazione degli effetti pregressi del disinquinamento a conto economico, imputandoli a una specifica voce delle componenti straordinarie. Analogamente le relative imposte differite sono da imputare negli oneri straordinari».

Il fenomeno dell'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio d'esercizio è solo una delle cause di "variazione anomala del capitale e del reddito": un'altra occasione di particolare attualità è rappresentata dall'ormai imminente introduzione obbligatoria, almeno nei confronti dei bilanci consolidati di gruppo, di quelli che vengono definiti "principi contabili internazionali".

Come è ormai noto, l'Unione europea ha deciso per l'armonizzazione — a partire dal primo gennaio 2005 - dei principi contabili relativi ai bilanci consolidati delle società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati soggette al diritto di uno degli Stati membri¹³. Tali principi corrispondono, pressoché integralmente, agli *standard* a suo tempo elaborati dallo IASC: contemporaneamente sono state adottate anche le loro interpretazioni "ufficiali", denominate SIC e numerate dal n. 1 al 33.

Il principio contabile internazionale n. 8 e la relativa interpretazione, nel testo tradotto vigente in Italia, prevedono che *«nell'esercizio in cui gli IAS sono per la prima volta applicati pienamente...il bilancio...deve essere presentato come se fosse sempre stato preparato in conformità ai Principi e alle Interpretazioni in vigore nell'esercizio della prima applicazione. Perciò i Principi e le Interpretazioni vigenti nell'esercizio di prima applicazione devono essere retrospettivamente applicati,...»* con la conseguenza che *«qualsiasi rettifica derivante dal passaggio agli IAS deve essere trattata come una rettifica degli utili portati a nuovo nel bilancio d'apertura del primo periodo presentato in conformità agli IAS»*.

A parte le difficoltà di lettura dell'involuta disposizione, sembra incontrovertibile la precisa volontà di derogare al principio di continuità dei bilanci, per il quale lo stato patrimoniale finale di un esercizio deve essere identico a quello iniziale dell'esercizio successivo. Giova ricordare che il principio di continuità dei bilanci è sancito dall'art. 31, lettera f) della IV Direttiva CEE e ripreso — per quanto riguarda la normativa italiana - dall'art 7 del D.lgs 87/92: *«lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente»*. A nostro avviso, ogni prassi contabile difforme deve considerarsi non consentita.

Se non interverranno ulteriori modifiche, a partire dal primo gennaio 2005, i bilanci consolidati delle società quotate (ed anche d'esercizio se questa sarà la scelta definitiva del legislatore italiano) dovranno adottare i principi contabili internazionali così come indicati dalla U.E.. Il loro effetto sui bilanci consolidati di gruppo sarà retroattivo per quanto riguarda le differenze di valutazione nei confronti della normativa vigente in Italia, che da quel momento non sarà più applicabile ai bilanci

¹³ Regolamento del Consiglio n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 e regolamento della Commissione n. 1725/2003 del 29 settembre 2003.

delle società oggetto della nuova disposizione. Tali differenze di valutazione non incideranno sul reddito dell'esercizio in corso al primo gennaio 2005, ma sul capitale netto in essere all'inizio dell'esercizio medesimo.

Se pertanto queste prassi contabili venissero applicate senza alcun adattamento alle norme attualmente vigenti in Italia, rispetto all'esercizio precedente si verificherebbe una variazione del capitale netto che non avrebbe nulla a che vedere con il risultato economico dell'esercizio, né con operazioni dirette sul capitale d'apporto, con palese violazione del principio di continuità dei bilanci che di quello di concordanza finale¹⁴.

Ciò posto, la portata delle disposizioni non si limiterebbe alle fattispecie provocate dall'entrata in vigore dei principi medesimi, ma si estenderebbe a tutti i casi nei quali si riscontrassero cambiamenti nei principi contabili da adottare, ivi compreso, quindi, quello relativo all'eliminazione delle interferenze fiscali.

Per le società coinvolte dalla nuova normativa, quindi, si presenterebbe una situazione "paradossale": se il loro esercizio coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio 2004 dovranno eliminare gli effetti delle interferenze fiscali mediante appostazioni contabili nel conto economico con ovvie conseguenze sul reddito d'esercizio, mentre dal 1° gennaio 2005 dovrebbero recuperare gli elementi relativi alla descritta operazione contabile, per ricondurli a variazioni del capitale netto a tale data. Particolarmente interessante è il caso in cui l'esercizio 2004 chiuda in pareggio od in perdita, malgrado lo straordinario componente positivo di reddito: ci si domanda come possa il capitale netto al 1° gennaio 2005 "recuperare" una riserva a tale titolo. Possiamo concludere l'argomento, quindi, osservando che le variazioni del capitale netto, così come risultano dal bilancio (d'esercizio o consolidato), possono dipendere da fenomeni del tutto indipendenti sia dall'effettivo apporto di capitale da parte dei soci, sia dal risultato economico di periodo.

4. L'influenza delle politiche fiscali sulle scelte finanziarie imprenditoriali

Tutti gli interventi di natura tributaria possono avere, normalmente, un duplice obiettivo: accanto a quello, ovvio, di sopperire alle esigenze di cassa, il legislatore tende ad interferire nelle scelte economiche e finanziarie dei contribuenti, in modo tale da orientarle nel senso auspicato dalla politica economica in quel momento predominante.

¹⁴Quest'ultimo prevede che, prendendo in esame l'intera vita dell'azienda, il capitale iniziale più tutti i conferimenti, meno tutti i prelievi e distribuzioni di utili, più o meno il risultato economico riferito all'intero periodo è necessariamente uguale al capitale netto finale.

Si presume che i soggetti destinatari di tali "attenzioni" possano avere reazioni diverse a seconda della natura dell'intervento: se trattasi di disposizioni agevolative di taluni comportamenti, posto che esista una coincidenza d'interessi¹⁵, è normale attendersi una risposta generalmente positiva. Se, al contrario, il provvedimento adottato si basa sulla penalizzazione dei comportamenti che s'intendono disincentivare, il destinatario del provvedimento opporrà una naturale resistenza, confrontando il probabile danno che potrà subire a seguito delle nuove disposizioni con il vantaggio atteso da un comportamento difforme da quello auspicato dal legislatore.

La riforma della normativa in oggetto¹⁶ deve catalogarsi fra i provvedimenti penalizzanti ed ha lo scopo di disincentivare il ricorso al finanziamento di terzi, oltre certi limiti. In particolare è prevista l'indeducibilità nel calcolo del reddito imponibile d'impresa per gli interessi passivi relativi a finanziamenti che eccedano un determinato multiplo del capitale netto di bilancio esistente all'inizio dell'esercizio.

Risulta pertanto evidente che la disposizione tende, come detto, al duplice scopo di eliminare taluni componenti negativi dell'imponibile, con ovvio beneficio per il gettito e contemporaneamente a spingere l'imprenditore a sopperire alle esigenze finanziarie aziendali mediante incrementi del capitale proprio (di origine interna od esterna) limitando così il ricorso all'indebitamento.

La reazione dell'imprenditore dipenderà dalle condizioni interne ed esterne alla propria azienda ed assumerà una delle seguenti connotazioni:

- a) ipotizzando che il soggetto economico abbia la possibilità di dotare l'azienda di nuovo capitale d'apporto, egli opterà per il conferimento di nuovi mezzi propri, se il risparmio d'imposta dovuto alla piena deducibilità degli oneri finanziari compenserà i costi tributari relativi all'eventuale distribuzione di dividendi commisurati all'entità dei nuovi apporti;
- b) ponendo invece che non esista la disponibilità di nuovi mezzi propri, ovvero se dal confronto precedentemente indicato risulterà la non convenienza dell'aumento di capitale, il contribuente si comporterà di conseguenza, tentando comunque di reagire, allo scopo di rendere minimo l'onere tributario.

¹⁵ Si pensi ad esempio, alla normativa nota sotto il nome di "Legge Tremonti", che agevolava gli investimenti aziendali in beni durevoli.

¹⁶ Art. 98 del nuovo TUIR

5. La variegata natura degli oneri finanziari

Abbiamo già accennato al fatto che l'uso del denaro comporta inevitabilmente il sostenimento di costi, che possono essere "effettivi" nel senso che per essi esiste un'uscita di denaro od il sorgere di un debito, oppure "figurativi", come quelli calcolabili sul capitale netto: tutti, comunque sono costi "reali" e non "ipotetici".

Esiste, però, un altro fenomeno: gli interessi passivi effettivi possono essere *espliciti* od *impliciti*; mentre per i primi non occorrono ulteriori precisazioni, i secondi sono caratterizzati dal fatto che non appaiono nella loro individualità nell'operazione contabile che comporta un finanziamento, ma il loro ammontare è compreso nel prezzo di compravendita cui l'operazione si riferisce.

In particolare, è possibile ipotizzare l'esistenza di interessi impliciti in tutti i casi nei quali le condizioni di pagamento contrattualmente stabilite si discostano da quelle ordinariamente praticate dalle parti.

Ciò posto, è facile immaginare quale possa essere, a determinate condizioni, la reazione del contribuente alle nuove disposizioni: egli confronterà l'entità degli oneri finanziari sui prestiti onerosi (tipicamente bancari), maggiorati delle corrispondenti imposte sul reddito, con l'aumento del prezzo d'acquisto di beni e servizi, corrispondente ad un allungamento dei termini di pagamento, ovvero con la riduzione del prezzo di vendita dei prodotti, corrispondente ad un accorciamento dei termini d'incasso. Se dal confronto emergerà la convenienza per il sostenimento di oneri finanziari impliciti, il contribuente opterà per tale soluzione.

Nel calcolo di convenienza occorre tener conto del fatto che, mentre gli interessi passivi espliciti sono sempre indeducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini I-RAP, quelli impliciti, tranne casi tassativamente previsti dalla normativa, non danno luogo ad alcuna variazione in aumento; pertanto agli oneri finanziari espliciti, ai fini del confronto, andrà aggiunta anche tale imposta, oltre a quelle sul reddito d'impresa¹⁷.

¹⁷ L'ipotesi senza dubbio più nota e ricorrente in cui si evidenziano interessi passivi impliciti è quella relativa ai contratti di locazione finanziaria. Come noto, infatti, il criterio di rilevazione e rappresentazione "patrimoniale" di tale tipologia di contratti, attualmente recepito tanto dal legislatore civilistico quanto da quello tributario, comporta una loro sostanziale assimilazione agli ordinali contratti di locazione e, dunque, non consente di evidenziarne la componente finanziaria "implicita". Fino ad alcune recenti prese di posizione dell'Agenzia delle Entrate, dunque, il problema della sussistenza di eventuali limiti alla deducibilità della componente finanziaria dei canoni di leasing non si era, in realtà, mai posto se non, come detto, ai fini della determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Tuttavia, due recenti risoluzioni in tema di deducibilità dei canoni relativi a contratti di leasing aventi ad oggetto titoli azionari e terreni edificabili, sembrano annunciare un radicale cambiamento di rotta da parte dell'Amministrazione Finanziaria, sollevando così rilevanti problematiche non solo di carattere teorico ma anche applicativo. L'Agenzia, infatti, rispondendo a due distinte istanze di interpello, dopo aver

6. Conclusioni

Se si concorda sul fatto che i provvedimenti "incentivanti" possono riscuotere maggior successo di quelli "penalizzanti", per la mancanza di prevedibili reazioni da parte dei contribuenti, si è portati a ritenere che sulla normativa in oggetto abbia pesato in modo determinante l'esigenza di "far cassa": se infatti lo scopo principale fosse stato quello di promuovere la formazione di capitale proprio nelle imprese, senza perseguire incrementi di gettito, crediamo che sarebbe stato possibile produrre una disposizione agevolativa commisurata agli incrementi di capitale proprio, che sarebbe stata accolta sicuramente con maggior successo dal mondo imprenditoriale.

E' vero che la precedente normativa di tipo "incentivante" (nota con l'acronimo DIT, secondo una dilagante prassi esterofila) era gravata da regole complesse e farraginose, ma è sicuramente possibile prevedere agevolazioni per l'impiego di capitale proprio attraverso disposizioni più semplici e lineari. Una di queste potreb-

ribadito il proprio consolidato orientamento in ordine alla non deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi a titoli azionari o terreni edificabili, ha tuttavia affermato che la quota parte del canone versato a titolo di interessi passivi risulta comunque deducibile ai fini IRES "....nei limiti di cui all'art. 96 del TUIR..." Dette pronunce dell'Amministrazione Finanziaria sembrano dunque voler attribuire un'autonomia rilevata, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, alla quota di interessi implicita nei canoni di locazione finanziaria con tutte le conseguenze che tale affermazione di principio è in grado di generare. Se, infatti, la componente finanziaria dei canoni deve ritenersi effettivamente autonoma e disgiunta da quella capitale, e dunque assimilabile in tutto e per tutto agli interessi passivi "espliciti", i limiti alla sua deducibilità non dovrebbero essere ricercati solo nell'art. 96, ma anche; eventualmente, negli artt. 97 e 98, del medesimo TUIR. Non si vede, infatti, alcuna motivazione logica o sistematica perché l'assimilazione ipotizzata dall'Agenzia delle Entrate possa valere solo agli effetti dell'applicazione dell'art. 96 e non anche degli artt. 97 e 98, visto che tutte e tre le disposizioni, seppur caratterizzate da una ratio ed un meccanismo applicativo differenti, introducono comunque limiti alla deducibilità degli oneri finanziari. Ma vi è di più! Le risposte agli interpellanti fornite dall'Agenzia, affermando un principio di carattere generale, sembrano in grado di poter andare al di là delle singole fattispecie esaminate, per cui non si ritiene affatto di poter escludere che la componente finanziaria dei canoni di leasing debba necessariamente assumere autonoma rilevanza indipendentemente dalla deducibilità o meno dei canoni stessi ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Appare di tutta evidenza, infatti, che una volta stabilito il principio per cui gli interessi "impliciti" nei contratti di leasing sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli "espliciti", e come tali soggetti ai medesimi limiti di deducibilità sanciti dagli artt. 96, 97 e 98 del TUIR, è altrettanto evidente che detta assimilazione non può che prescindere dalla deducibilità o meno del relativo canone di locazione ai fini della determinazione del reddito. In altri termini, e per essere ancor più concreti, non può razionalmente sostenersi che la quota di interessi "impliciti" in un contratto di locazione finanziaria di un macchinario industriale perda la sua natura "finanziaria" solo perché la normativa vigente non pone limiti alla deducibilità dei canoni derivati dal contratto stesso.

be far riferimento al fenomeno da noi accennato dei *costi figurativi*¹⁸: se fossero deducibili - anche solo parzialmente e calcolati con tassi convenzionali particolarmente modesti - quelli relativi agli incrementi di capitale proprio, si otterrebbe un incentivo immediato, di facile comprensione ed applicazione, che però — purtroppo — non darebbe nuovo gettito¹⁹...

¹⁸ L'Anthony, propose di considerare fra i costi del conto economico gli interessi di computo sul capitale d'apporto (*Contabilità e bilancio: uno schema concettuale, 1986*). Noi abbiamo ripreso il suo pensiero, curandone un'applicazione concreta, rivolta anche al problema tributario: G. CAPODAGLIO, (*Autofinanziamento, investimenti e variazione dei prezzi, CLUEB, Bologna*).

¹⁹ Pur non fornendo direttamente nuovo gettito, a nostro avviso potrebbe darne in modo indiretto e, comunque, non dovrebbe ridurlo: i nuovi mezzi propri, prima o poi, andrebbero a sostituire quelli di terzi, produttivi di oneri finanziari, espliciti od impliciti. Se gli oneri figurativi fossero calcolati con tassi inferiori a quelli correnti, un aumento di gettito sarebbe ugualmente assicurato.